



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. A) del D. Lgs. 267/2000 – Sentenza del Tribunale di Benevento n 335/2024;
-----------------	---

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 108 del 23/07/2024

SETTORE 1 SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO

Servizio Affari Generali - Segreteria Generale - Servizi Legali - URP e Protocollo Generale - Organi Istituzionali

Premesso che

- con ordinanza-ingiunzione n. 59 notificata il 16.02.2018, il Garante per la Protezione dei Dati Personali condannava la Provincia di Benevento al pagamento di una sanzione pecuniaria di € 60.000,00 per aver: a) pubblicato dati sensibili di una graduatoria dell'anno 2012 ai fini del collocamento di disabili; b) non ottemperato alle prescrizioni del Garante dettate con provvedimento n. 585/2015; c) non aver fatto pervenire riscontro alla richiesta di informazioni inoltrata dal Garante competenza del Dirigente Settore Politiche del Lavoro all'epoca dei fatti Avv. V. [REDACTED] C. [REDACTED];
- la Provincia di Benevento, tramite il Responsabile Avvocatura interna Avv. Giuseppe Marsicano impugnava l'ordinanza-ingiunzione innanzi al Tribunale di Benevento chiedendone l'annullamento; riteneva insussistenti le violazioni di cui alle lett. b) e c) di cui sopra, evidenziando che i dati sensibili erano stati rimossi dal sito, e comunque ritenendo non perentorio il termine di 20 giorni assegnatole per ottemperare al provvedimento, posto che essa aveva in effetti adempiuto alle misure prescritte dal Garante, sia pure in ritardo;
- il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1307/2019, accoglieva parzialmente il ricorso e annullava l'ordinanza-ingiunzione n. 59 con riferimento alle sanzioni di cui all'art. 162, comma 2-ter (€ 40.000,00) e 164 Codice Privacy (€ 10.000,00) - mancata ottemperanza nei termini al provvedimento del Garante - confermando, invece, la sanzione di € 10.000,00 ai sensi dell'art. 162, comma 2-bis, Codice Privacy - diffusione via internet di dati sensibili, sul presupposto che le norme evocate non potessero applicarsi, sanzionando queste ultime la «inosservanza» delle citate disposizioni ed il «mancato riscontro», non già il mero ritardo;
- avverso la sentenza del Tribunale di Benevento proponeva ricorso per Cassazione il Garante, deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 157-162 comma 2-ter, e 164 del d.lgs. n. 196/2003 in quanto l'imposizione di un termine per fornire le informazioni necessarie al Garante per l'espletamento dei propri compiti ex art 157 d.lgs. n. 196/2003 sarebbe stato un elemento tipico della fattispecie dell'illecito omissivo proprio di cui all'art. 164 del Codice Privacy, che si perfeziona e consuma nel momento in cui scade il termine. La Corte di Cassazione con ordinanza pubblicata in data 29.03.23, accogliendo il motivo di ricorso, cassava la sentenza del Tribunale di Benevento nella parte in cui annullava l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Garante relativamente al pagamento delle sanzioni di cui all'art. 162, comma 2-ter, e 164 del d.lgs. n.196/2003, rinviando la causa allo stesso Tribunale nella persona di diverso giudice;
- il conseguente giudizio di rinvio risulta essere stato definito dal Tribunale di Benevento con l'emissione della sentenza n. 335/2024;

Letto il dispositivo della sentenza da ultimo richiamata il quale testualmente recita:

- *Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza ingiunzione n. 59 del 1.2.2018 Registro dei Provvedimenti, emessa dal Garante per la protezione dei dati personali e notificata in data 16/2/2018, con riferimento alle violazioni di cui all'art. 162 comma 2 ter e 164 del decreto legislativo n. 196 del 2003, confermando la sanzione di € 50.000,00 (€ 40.000,00 e € 10.000);*
- *Compensa integralmente le spese di lite tra le parti del presente giudizio, ivi comprese quelle del giudizio innanzi la Corte di Cassazione;*

Data atto che l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, in virtù dei provvedimenti di cui innanzi, ha proceduto alla notifica della cartella esattoriale n. [REDACTED], con la quale ha richiesto il pagamento della complessiva somma di € 50.005,88, ovvero della somma originariamente dovuta in virtù dell'ordinanza ingiunzione n. 59 del 1.2.2018 senza ulteriori spese stante l'avvenuta compensazione delle spese di liti operata dal Giudice in virtù dell'azione difensiva posta in essere da codesta Provincia;

Considerato che:

- il Testo unico degli enti locali definisce puntualmente le regole per l'assunzione di pegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- il principio contabile stabilito nell'Allegato A2 al D. lgs. 118/2011 stabilisce al punto 5. 1. *“Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa....omissis...L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, avendo determinato la somma da pagare ed il soggetto creditore e avendo indicato la ragione del debito e costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”.L'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale, che verifica ed attesta gli elementi anzidetti e la copertura finanziaria, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione... omissis...”*

Considerato, inoltre, che:

- il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali;
- per ricondurre tale obbligazione nel corretto sistema di contabilità pubblica è necessaria la procedura amministrativa di competenza del Consiglio comunale, con il parere dell'organo di revisione e con il successivo invio della deliberazione alla Corte dei Conti;

Visto l'art. 194 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. che testualmente dispone che *“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione; c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali; d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. (761)*

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori;"

Richiamate:

- La deliberazione n. 27/sez. autonomia/2019 che proprio in materia di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, ha affermato il principio secondo il quale: *“pur non disconoscendosi le specificità della fattispecie in esame – il cui riconoscimento è, evidentemente, privo, in ragione del titolo giudiziario da cui trae origine, dei profili di discrezionalità che caratterizzano le altre ipotesi – è stata, in maniera pressoché univoca, rimarcata, tuttavia, la necessità della previa deliberazione consiliare di cui al primo comma del più volte richiamato art. 194 Tuel. Si è, invero, sostenuto che, in tal caso, la deliberazione consiliare di riconoscimento non avrebbe natura costitutiva della obbligazione, ma assolverebbe alla finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria – che è, comunque, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese – provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio. A sostegno di tale assunto, sul punto è stato, peraltro, evidenziato come le funzioni di indirizzo e la responsabilità politica del Consiglio comunale non siano circoscritte alle sole scelte di natura discrezionale, ma si estendano anche ad attività, o procedimenti di spesa, di natura vincolante ed obbligatoria (cfr. Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 80/2015/PAR). Tale ricostruzione, elaborata nella vigenza del sistema di contabilità ante armonizzazione, risulta, a parere del Collegio, ancora attuale, trovando ulteriore conferma nelle disposizioni del d.lgs. 118/2011 che, unitamente alla fondamentale disposizione di cui all'art. 194 Tuel, regolano la materia e che devono considerarsi norme di stretta interpretazione. A tal riguardo preme, infatti, rilevare come la disciplina dei debiti fuori bilancio rappresenti una eccezione rispetto alle ordinarie procedure di spesa e, conseguentemente, debba privilegiarsi una interpretazione della normativa strettamente aderente al tenore letterale delle disposizioni di rilievo. Ebbene, facendo applicazione di tale criterio ermeneutico, come già riservato, non è dato rinvenire alcuna deroga con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), Tuel.*
- la Delibera n. 40/2022/PAR della Corte dei conti Lombardia che ha riaffermato il principio, da considerarsi ormai consolidato, secondo il quale *“L'iter procedimentale previsto dall'articolo 194 costituisce principio generale con valore di limite inderogabile rispetto alla potestà regolamentare dell'ente locale; l'anzidetta disposizione non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede, anzi, un regime indifferenziato, disponendo, infatti, per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare.”*

Considerato che:

- Trattasi di sentenza esecutiva da cui derivano oneri a carico di questa Amministrazione provinciale, riconoscibili secondo il vigente ordinamento giuscontabile, ed equiparabili ex art. 194 lett. a), T.U. 267/00 e s.m.i.;
- il debito in parola costituisce debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni giusto quanto innanzi ricordato;
- il presupposto sostanziale per il riconoscimento del debito fuori bilancio in parola è il finanziamento della relativa spesa, pari a complessivi € **51.787,89** (di cui € 1.787,89 a titolo di interessi da verificare all'atto del pagamento);

Rilevato che occorre procedere con la dovuta urgenza al riconoscimento della legittimità dei debiti di che trattasi, onde evitare all'Ente di incorrere in procedure esecutive a suo danno con conseguente aggravio del debito dei maturati e maturandi accessori, anche in attesa dell'eventuale appello ;

Accertato che la spesa complessiva di € **51.787,89**, come sopra meglio specificata ed indicata, trova copertura finanziaria sul Cap. 3833 del Bilancio in corso;

Visti:

- il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm. e ii;
- lo Statuto della Provincia di Benevento;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento.

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 37 del 18.12.2023 avente ad oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 – Periodo 2024/2026 e relativi allegati Programma triennale lavori pubblici, Programmazione del fabbisogno del personale, Programma triennale acquisto forniture e servizi e il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari. APPROVAZIONE DEFINITIVA;
- n. 38 del 18.12.2023 avente ad oggetto: "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2024-2026 e relativi allegati ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. APPROVAZIONE DEFINITIVA."

Richiamate pure le Deliberazioni Presidenziali:

- n. 115 del 16.04.2024 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026; Approvazione";
- n. 33 del 01.02.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 D.Lgs 267/2000) - Anno 2024-2026;

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 110 del 01.07.2024 con il quale è stato conferito all'arch. Giancarlo Corsano l'incarico dirigenziale del SETTORE 1 "SERVIZI DI STAFF E SUPPORTO" a far data dal 15.07.2024;

Vista la Determina n.1560 del 27.07.2023 con la quale è stato assegnato alla Dott.ssa Libera Del Grosso l'incarico di Elevata Qualificazione relativa al Servizio Affari Generali – Segreteria Generale – Servizi Legali – URP e Protocollo Generale – Organi Istituzionali a far data dall' 1.8.2023 a tutto il 31.12.2024;

Ritenuto dover provvedere in merito

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

di procedere al riconoscimento della somma di € **51.787,89** come sopra specificata e descritta, quale debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs 267/2000, derivante dalla sentenza emessa dal Tribunale di Benevento nel giudizio portante n. R.G. 2209/2023,

di disporre il pagamento dei crediti riconosciuti pari a € **51.787,89** (di cui € 1.787,89 a titolo di interessi da verificare all'atto del pagamento) dando mandato al Responsabile dei Servizi Legali di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti,

di dare atto che:

- che la spesa di cui trattasi trova copertura al capitolo 3833 del bilancio di previsione 2024- 2026, annualità 2024;
- il Responsabile del Procedimento, è il sottoscritto Responsabile dei Servizi Legali;
- la presente spesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole relative agli equilibri interni di bilancio;
- in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
- la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio on line e nell'apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

di rendere la deliberazione ad adottarsi immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, 4° comma, D. Lgs 267/2000, data l'urgenza di provvedere.

Benevento, lì 23/07/2024

Il Responsabile dell'Istruttoria
GIALLONARDO ANDREA

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Libera Del Grosso